



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 20 del 28/03/2019	Oggetto: RICOGNIZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – ART. 58 D.L. N° 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008.
---------------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **16:30** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zucca Francesco	Si	
Vice Sindaco	Curreli Alberto		Si
componente	Vacca Ginestra	Si	
componente	Ibba Marilena	Si	

Presenti: **3**

Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Zucca Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all'art. 49 del d. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.58, " Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, dall'art. 1, L. 06.08.2008, n. 133, che così recita:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall' articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. ";

DATO ATTO che il Comune di Tiana è proprietario di beni immobili (terreni e fabbricati

non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
Alcuni di questi immobili devono essere regolarizzati in catasto in quanto alcune variazioni effettuate negli ultimi decenni non sono state dichiarate e volturate;
Si ritiene pertanto necessario procedere in via preliminare alla regolarizzazione catastale dei fabbricati;
Altra situazione riguarda alcune proprietà non intestate al Comune ma di fatto in libero possesso dell'Ente da più di venti anni;

DATO ATTO che il Comune di Tiana ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi informatici e cartacei predisponendo un elenco di immobili suscettibili di alienazione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, ed un elenco di immobili da valorizzare;

CONSIDERATO che la ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, ha portato all'individuazione di un complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i. in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, che possono essere alienati;

Si ritiene che mentre alcune aree e alcuni fabbricati in area urbana possono potenzialmente costituire una risorsa per attività strumentali dell'Ente, mentre per alcuni immobili non sembra ipotizzabile una destinazione per pubblica utilità e potrebbero essere permutati o alienati;

Si intende inoltre attivare le procedure di alienazione dei seguenti immobili:

TIPOLOGIA BENE	UBICAZIONE	COMUNE	DATI CATASTALI				
			CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CATEGORIA
Fabbricato	vico I Roma n°2 e	Tiana	fabbricati	7	905	3	C/1
Fabbricato	vico I Roma n°2 e	Tiana	fabbricati	7	905	2	C/1
Fabbricato	via Giuseppe Garibaldi	Ovodda	fabbricati	13	598		A/4
Fabbricato	via S.Zedda n°2	Tiana	fabbricati	7	1691, 1693		C/2

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Responsabile dell'Ufficio inanziario, di cui alla legge N. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

RITENUTO di dover provvedere in merito; Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELI
BER
A**

DI ATTESTARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'esistenza di beni da alienare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008, di beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, che potrebbero essere alienati, come di seguito

elencati:

TIPOLOGIA BENE	UBICAZIONE	COMU NE	DATI CATASTALI				
			CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.	CATEGORIA
Fabbricato	vico I Roma n°2 e 4	Tiana	fabbricati	7	905	3	C/1
Fabbricato	vico I Roma n°2 e 4	Tiana	fabbricati	7	905	2	C/1
Fabbricato	via Roma n°19	Tiana	fabbricati	7	912	1	C/1
Fabbricato	via Giuseppe Garibaldi n°19	Ovodda	fabbricati	13	598		A/4
Fabbricato	via S.Zedda n°2	Tiana	fabbricati	7	1691, 1693		C/2

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dott. Zucca Francesco	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Dott. Roberto Sassu
---	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/03/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 28/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **01/04/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 01/04/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu